

Partecipazioni societarie: quando è possibile conferire in neutralità i diritti reali

Primo Ceppellini - Roberto Lugano - Dottori commercialisti - Soci fondatori e partners di Ceppellini Lugano & Associati

In un conferimento di partecipazioni societarie, il requisito del controllo deve essere verificato con riguardo alla società conferitaria, a nulla rilevando la posizione dei soggetti conferenti. Pertanto, il regime di realizzo controllato può essere applicato nel caso in cui soggetti diversi conferiscano quote in nuda proprietà e diritti di usufrutto in modo tale che la conferitaria riunisca in sé i diritti, a condizione però che i conferenti ricevano quote della conferitaria in piena proprietà. Poiché la conferitaria iscriverà le partecipazioni ricevute al valore fiscalmente riconosciuto in capo ai conferenti, non emergerà alcuna plusvalenza da assoggettare ad imposte sul reddito.

Spesso le **partecipazioni societarie** sono oggetto di “sistemazioni” giuridiche finalizzate al passaggio generazionale: l'esempio tipico riguarda la donazione della nuda proprietà a favore dei discendenti, con il contestuale mantenimento del diritto di usufrutto a favore dei genitori.

In una simile situazione, se si volesse procedere con la costituzione di una **holding** che accolga le partecipazioni, si deve verificare come la presenza di questi diritti reali interagisca con il **regime di realizzo controllato** previsto dall'art. 177 TUIR. Si tenga presente, inoltre, che il problema riguarda sia i conferimenti di controllo, sia quelli di minoranza qualificata disciplinati dal nuovo comma 2-*bis* della norma.

Conferimento di quote in nuda proprietà e diritti di usufrutto

La [risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello 20 maggio 2019, n. 147](#) consente di esaminare gli effetti di questa operazione in una situazione in cui l'oggetto del conferimento (avvenuto prima delle modifiche all'art. 177) riguardava una partecipazione di controllo. In particolare, il principio giuridico di base, da cui muove la risposta, è la considerazione che il requisito del controllo deve essere verificato con riguardo alla società conferitaria, a nulla rilevando la posizione dei soggetti conferenti. Ne consegue che può essere applicata la norma nel caso in cui da parte di soggetti diversi vengono conferite **quote in nuda proprietà e diritti di usufrutto** in modo tale che la **conferitaria riunisca in sé i diritti**, a condizione però che i conferenti ricevano quote della conferitaria in piena proprietà.

La situazione di partenza - per quanto di interesse - vede persone fisiche partecipare a una società Alfa in modo tale che ad una di esse (PF1) spetta l'usufrutto e all'altra (PF2) la nuda proprietà sulla medesima partecipazione pari al 100 % del capitale.

Si ipotizza che entrambe le persone fisiche conferiscano contestualmente le partecipazioni possedute in Alfa in una società Beta, che per effetto del conferimento acquisisce il controllo nel capitale sociale di Alfa, riunendo in sé i diritti di nuda proprietà e di usufrutto sull'intera partecipazione.

A fronte del conferimento, la società Beta emette quote del proprio capitale che assegna ai due soggetti conferenti.

Le quote che vengono emesse sono in piena proprietà e vengono assegnate ai due soggetti conferenti in proporzione al valore di quanto da essi apportato (costituito, rispettivamente, dal

valore della nuda proprietà e dell'usufrutto delle quote precedentemente possedute da ciascuno).

Ad esempio, ipotizziamo che la ripartizione dei valori, seguendo le normali regole per la suddivisione tra nuda proprietà e usufrutto, arrivi ad un coefficiente del 30% per l'usufrutto.

È quindi possibile che il conferimento modifichi i rapporti di forza tra i soci e conseguentemente abbia **effetti sulla governance** della società.

Nel caso specifico, infatti, il socio PF1 passa da una situazione in cui aveva il diritto di usufrutto sul 100% della quota a una situazione in cui detiene la piena proprietà del 30%. È evidente che la maggioranza dei diritti di voto, e quindi il controllo della società Beta, si è spostata dal socio PF1 al socio PF2.

Questo effetto deriva dal fatto che le quote assegnate da Beta non ripropongono la separazione originaria tra usufrutto e nuda proprietà. Si tratta però di una **condizione essenziale**, come vedremo, per fruire dei **benefici fiscali**.

Abbiamo sottolineato che il parere dell'Agenzia delle Entrate è favorevole all'applicazione del regime di realizzo controllato previsto dall'art. 177 TUIR. Poiché la conferitaria Beta iscriverà le partecipazioni ricevute al valore fiscalmente riconosciuto in capo ai conferenti, ne deriva che **non emergerà alcuna plusvalenza** da assoggettare ad imposte sul reddito.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver premesso che il requisito del controllo va valutato avendo riguardo alla situazione non già del conferente, bensì del conferitario, evidenzia che "soltanto a fronte del conferimento di diritti in piena proprietà o di diritti in nuda proprietà i soci riceverebbero quote di capitale che consentirebbero loro di acquisire la qualifica di soci della società conferitaria, mentre il conferimento di diritti di usufrutto, non comportando l'attribuzione di quote della stessa, non giunge a integrare il requisito previsto dalla disposizione normativa per l'applicazione del regime in parola [...].

Come si evince dalla risposta all'interpello, per usufruire del regime previsto dall'art. 177 TUIR, è necessario che i conferenti assumano lo *status* di soci della società conferitaria, e questo avviene solo se ad essi vengono attribuite **quote in piena proprietà**.

Ad una diversa soluzione si sarebbe pervenuti nel caso in cui i diritti ricevuti da parte dei soci persone fisiche conferenti nella società conferitaria fossero stati della stessa tipologia ed entità dei diritti da essi detenuti nella società scambiata. In particolare, nello specifico caso, se a fronte del conferimento di diritti di usufrutto detenuti nella società scambiata si fossero ricevuti diritti di uguale natura nella società conferitaria, e analogamente fosse avvenuto per i diritti in nuda proprietà:

- soltanto a fronte del **conferimento di diritti in nuda proprietà** il socio avrebbe ricevuto quote di capitale che gli avrebbero consentito di acquisire la qualifica di socio della società conferitaria;

- viceversa, il **conferimento di diritti di usufrutto**, non comportando l'attribuzione di quote della società (e quindi la "partecipazione al capitale sociale" della conferitaria), non avrebbe integrato il requisito previsto dalla disposizione normativa per l'applicazione del regime previsto dall'art. 177 TUIR (in questo senso, l'usufrutto è considerato in una prospettiva non meritevole di qualificarsi come "partecipazione ricevuta" in quanto espressione di una disponibilità di voti soltanto temporanea).

Alcune perplessità

Queste conclusioni hanno sollevato alcune perplessità, considerato il **diverso trattamento** che viene riservato al diritto di usufrutto rispetto alla disciplina del capital gain (art. 67 TUIR) in cui, viceversa, lo stesso è considerato espressione (e considerato alla stregua) di una forma di partecipazione al capitale sociale (si veda la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2002, n. 104/E).

Conferimento di quote in nuda e in piena proprietà

Segnaliamo infine un ulteriore chiarimento dell'Agenzia delle Entrate relativo al caso in cui alcuni conferenti possiedano sia quote in piena proprietà sia quote in nuda proprietà: dopo il conferimento, i soggetti risultano pertanto possedere la qualifica di socio nella società conferitaria. Al riguardo l'Agenzia ([risposta a interpello 22 luglio 2019, n. 290](#)) ha tuttavia precisato che restano comunque esclusi dall'ambito applicativo della disciplina agevolativa i conferimenti delle partecipazioni in nuda proprietà in **assenza** del contestuale conferimento dei **diritti di usufrutto** sulle stesse, in quanto la nuda proprietà senza l'usufrutto non contribuisce al conseguimento del controllo necessario per l'art. 177, comma 2, del TUIR.

Questa risposta è relativa ad un conferimento di controllo, e quindi trova il suo fondamento nei requisiti richiesti dal comma 2 dell'art. 177. È tutta da verificare, invece, l'applicabilità del nuovo comma 2-*bis* del medesimo articolo, posto che tale norma non richiede il conseguimento del controllo e che prevede anche di valutare l'entità delle partecipazioni conferite in base alla partecipazione al patrimonio e non solo in base ai diritti di voto.